



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO  
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE  
Allegato 3 al Regolamento interno per la trattazione dei giudizi disciplinari  
Tavola sinottica delle sanzioni

---




ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI  
A V E L L I N O

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE**

APPENDICE  
AL REGOLAMENTO INTERNO PER LA  
TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI

**CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE SANZIONI**



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO**  
**CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE**  
**Allegato 3 al Regolamento interno per la trattazione dei giudizi disciplinari**  
**Tavola sinottica delle sanzioni**

---

**CHIARIMENTO N. 1**

**Nella seduta del 20 settembre 2018 il Consiglio di Disciplina ha deliberato di far pubblicare sul sito dell'Ordine, nella sezione "Consiglio di Disciplina", i seguenti chiarimenti circa i criteri ai quali si atterrà nell'applicazione del regolamento e del codice delle sanzioni relativamente a:**

***MOROSITA' ORDINE***

La sanzione è prevista all'art. 30, comma 2, del codice della sanzioni e consiste nella sospensione a tempo indeterminato, **fino al saldo**, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 536 del 03/08/1949.

La revoca della sanzione avviene su istanza dell'interessato, indirizzata al presidente del Consiglio di Disciplina, con allegato certificato di regolarizzazione rilasciato dalla segreteria del Consiglio Territoriale. La richiesta del predetto certificato è a cura dell'interessato.

Si sottolinea inoltre che, giusto verbale del Consiglio di Disciplina n° 7 del 19/04/2018, la procedura di applicazione della sanzione disciplinare è stata resa più efficiente e veloce!

***MOROSITA' INARCASSA***

La sanzione consiste nella sospensione a tempo indeterminato, fino all'adempimento, ex art. 2, comma 3, del Regolamento di Previdenza 2012 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2012.

La revoca della sanzione avviene su istanza dell'interessato, indirizzata al presidente del Consiglio di Disciplina, con allegato certificato di regolarizzazione rilasciato da Inarcassa.

La richiesta del predetto certificato è a cura dell'interessato.

***CREDITI FORMATIVI***

L'obbligo dell'aggiornamento formativo è prescritto dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012 (Riforma delle Professioni). Lo stesso sancisce anche la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Il medesimo obbligo è richiamato anche dall'art. 7, comma 1, del Codice Deontologico deliberato dal CNI nella seduta del 09/04/2014. La sanzione disciplinare, articolata secondo il principio di proporzionalità, è prevista all'art. 16 del codice delle sanzioni.

***ASSICURAZIONE PROFESSIONALE***

La sua obbligatorietà è prescritta dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012 (Riforma delle Professioni). La mancata stipula e comunicazione al cliente, al momento dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dello stesso articolo, comma 2, costituisce illecito disciplinare. Stesso obbligo è richiamato dall'art. 8 del Codice Deontologico deliberato dal CNI nella seduta del 09/04/2014. La sanzione disciplinare, articolata secondo il principio di proporzionalità, è prevista all'art. 17 del codice delle sanzioni e consiste nella sospensione da 3 a 6 mesi per la mancata stipula e nella censura per la mancata comunicazione al cliente.



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO**  
**CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE**  
**Allegato 3 al Regolamento interno per la trattazione dei giudizi disciplinari**  
**Tavola sinottica delle sanzioni**

---

**PEC**

L'obbligatorietà della PEC è sancita dall'art. 2 della Legge 28/01/2009 n. 2 (conversione del D.L. n. 185/2008, art. 16, comma 7), a partire dal 29/11/2008 per i nuovi iscritti e dal 29/11/2009 per i già iscritti. Il D.Lgs 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), all'art. 25, comma 4, introduce il comma 7/bis all'art. 16 del citato D.L. n. 185/2008, con il quale gli Ordini Professionali, a far data dal 31/01/2012, sono obbligati a comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati ex art. 16, comma 7, a pena del commissariamento o scioglimento dell'Ordine inadempiente.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, del Codice Deontologico deliberato dal CNI nella seduta del 09/04/2014, il mancato adempimento ad un obbligo di legge da parte degli iscritti assume rilevanza disciplinare (obbligo di rispetto delle norme deontologiche e della legislazione dello Stato in cui si svolge l'attività). La norma non prevede una esplicita sanzione disciplinare per i professionisti inadempienti (la contempla solo per le imprese) ma, in analogia con quanto previsto per le imprese costituite in forma societaria dall'art. 16, comma 6/bis, del D.L. 185/2008, si può prevedere una sospensione di 3 mesi. In tale periodo l'iscritto provvederà alla prescritta regolarizzazione. In caso di inottemperanza, la sospensione potrà essere reiterata per ulteriori 3 mesi e così fino all'adempimento. In caso di regolarizzazione si provvederà alla revoca della sanzione su istanza dell'interessato, indirizzata al presidente del Consiglio di Disciplina, con allegato certificato di regolarizzazione rilasciato dalla segreteria del Consiglio Territoriale. La richiesta del predetto certificato è a cura dell'interessato.

L'iscritto è tenuto a comunicare il proprio indirizzo all'Ordine di appartenenza affinché lo stesso Ordine possa adempiere agli obblighi di competenza. La mancata comunicazione o il mancato riscontro rispetto a specifica richiesta dal parte dell'Ordine (*si consiglia di invitare l'Ordine Territoriale a richiedere esplicitamente a tutti gli iscritti che non l'avessero ancora fatto, l'indirizzo PEC*) si configura quale violazione ai doveri di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine, ex art. 20, comma 1, del vigente Codice Deontologico e la sanzione, prevista dall'art. 30 del codice delle sanzioni, consiste nella censura.